



SENT. 107/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Dott. Bruno Tridico - Presidente

Dott. Andrea Liberati - Giudice - relatore

Dott. Stefano Grossi - Giudice

con l'assistenza del segretario d'udienza Silvana Di Luca, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20699** del registro di Segreteria, promosso dalla
Procura regionale nei confronti di:

- CIOCCA Alessandro, c.f. CCCLSN77S08A345X, con l'avv. Alessandro
Rosa, domiciliato digitalmente all'indirizzo pec
alessandro.rosa@pecordineavvocatilaquila.it;

Uditi all'udienza pubblica del 24 settembre 2024, il magistrato relatore, dott.
Andrea Liberati, il Vice Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, nonché
l'avv. Alessandro Rosa per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione il
giorno 11 gennaio 2024 la Procura regionale ha convenuto il sig. Alessandro
Ciocca chiedendone la condanna al pagamento di € 34.327,75 in favore del

	Comune dell'Aquila, oltre accessori di legge.	
	Il giudizio ha origine dalla diffusione di notizie di cronaca relative all'indebita	
	percezione di contributi per la ricostruzione post-sismica del 2009. Il 2 maggio	
	2019, la Guardia di Finanza ha fornito un elenco di procedimenti penali	
	pendenti presso il Tribunale dell'Aquila, riguardanti soggetti accusati di reati di	
	falso e indebita percezione di contributi pubblici.	
	Successivamente, su disposizione del Procuratore regionale, è stata acquisita	
	la documentazione processuale inerente al procedimento penale n.	
	1023/2017, in cui il convenuto era imputato ai sensi dell'art. 316-ter del codice	
	penale.	
	Il convenuto ha presentato una richiesta di contributo al Comune dell'Aquila il	
	22 dicembre 2010, per la riparazione e il miglioramento sismico di un immobile	
	situato in Via Goffredo Petrassi, 4 e gli era stato assegnato un contributo di €	
	52.232,90, di cui solo € 34.327,75 effettivamente utilizzati per i lavori. Inoltre,	
	ha percepito un contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) dal 13 maggio	
	2010 fino al 28 febbraio 2013, per un totale di € 8.832,00.	
	In data 10 maggio 2017 la Polizia Municipale del Comune dell'Aquila, ha	
	segnalato alla Procura della Repubblica che il sig. Ciocca aveva dichiarato	
	falsamente che l'immobile in Via G. Petrassi, 4, era la sua abitazione	
	principale, mentre risultava locato a terzi. Le indagini hanno accertato che il	
	convenuto risiedeva in Via Castelvechio, 9/C al momento del sisma, mentre	
	l'immobile in questione era occupato dalla sig.ra OMISSIS, che ha fornito	
	documentazione a conferma della sua residenza.	
	A fronte di gravi indizi di colpevolezza, la Procura ha richiesto il sequestro	
	preventivo di € 43.159,75, somma corrispondente ai contributi ricevuti. Il	
	- pag. 2 di 15 -	

	Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha disposto il sequestro il 3 aprile	
	2018, evidenziando che il sig. Ciocca non dimorava abitualmente nell'immobile	
	danneggiato.	
	Il Pubblico Ministero ha richiesto il rinvio a giudizio del sig. Ciocca l'11	
	dicembre 2018, e il Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) ha disposto il	
	giudizio il 17 settembre 2019. Con la sentenza n. 247/2021, il Tribunale	
	dell'Aquila ha stabilito che non si doveva procedere nei confronti dell'imputato,	
	in quanto il reato era estinto per intervenuta prescrizione.	
	La Procura erariale ha notificato un invito a dedurre il 25 agosto 2023,	
	ritenendo che la documentazione in atti fosse sufficiente per affermare la	
	responsabilità del convenuto. Quest'ultimo ha presentato memorie il 23 ottobre	
	2023, chiedendo l'archiviazione e sollevando varie eccezioni, tra cui il difetto	
	di giurisdizione contabile e l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale.	
	La difesa ha sostenuto mancanza di un rapporto di servizio con la pubblica	
	amministrazione e ha argomentato che la prescrizione dovesse essere	
	calcolata dalla data della segnalazione della Polizia Municipale. Ha contestato	
	l'irrilevanza probatoria degli atti di indagine in assenza di dibattimento e ha	
	affermato che il requisito per l'accesso al contributo era la stabile dimora, e	
	non la residenza.	
	La Procura erariale ha evidenziato che la declaratoria di non doversi procedere	
	ex art. 531 c.p.p. non esclude la possibilità di procedere per l'accertamento di	
	condotte dannose, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione	
	che stabilisce la giurisdizione della Corte dei conti per i percettori di	
	finanziamenti pubblici.	
	L'Ufficio requirente agisce in questa sede limitatamente al risarcimento del	
	- pag. 3 di 15 -	

	danno relativo al contributo per la ricostruzione, escludendo quello percepito	
	a titolo di autonoma sistemazione, poiché quest'ultimo non è direttamente	
	collegato alla realizzazione di un programma di interesse pubblico.	
	Con memoria in data 4 settembre 2024 si è costituito il sig. Ciocca sollevando	
	preliminarmente un'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che per	
	essere considerato agente dell'amministrazione, è necessario che l'individuo	
	sia inserito in modo organico nell'apparato pubblico, mentre nel caso in esame	
	il convenuto risulta essere solo un "beneficiario" di un contributo pubblico,	
	estraneo alla gestione dei fondi, competenza riservata a enti pubblici come il	
	Comune e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila.	
	Inoltre, la difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione di	
	risarcimento del danno, in quanto la richiesta di contributo presentata il 22	
	dicembre 2010, contenente una falsa dichiarazione, sarebbe stata segnalata	
	alla Procura già il 10 maggio 2017, data in cui il Comune era quindi già a	
	conoscenza dell'illegittimità del contributo. Pertanto, la difesa sostiene che la	
	prescrizione decorre da tale data.	
	Nel merito, il convenuto contesta la valenza probatoria degli atti di indagine	
	non inclusi nel fascicolo penale, sottolineando che la conclusione del relativo	
	procedimento per prescrizione ha impedito la fase dibattimentale.	
	La residenza del convenuto non sarebbe inoltre un requisito per la legittimità	
	del contributo di ricostruzione, poiché le Ordinanze richiedono solo una	
	dichiarazione di “stabile dimora” e il convenuto risiedeva stabilmente in Via G.	
	Petrassi n. 4 dal dicembre 2008, anche se non aveva formalizzato la	
	residenza. Inoltre, le ricevute di pagamento attesterebbero il solo pagamento	
	per l'uso della stanza concessa alla sig.ra OMISSIS.	
	- pag. 4 di 15 -	

	Anche se non fosse stata riconosciuta la stabile dimora, l'immobile sarebbe	
	inoltre stato comunque riparato in base all'OPCM 3820/2009	
	indipendentemente dalla sua situazione abitativa, in quanto facente parte di	
	un aggregato urbanistico che sarebbe stato comunque ricostruito. In tal caso,	
	al convenuto sarebbe spettato un contributo per la ricostruzione delle “seconde	
	case” pari all'80%, poiché non aveva beneficiato di altri contributi. Inoltre, i	
	proprietari locatari avrebbero avuto diritto a un contributo per la ricostruzione,	
	a condizione di garantire agli affittuari la possibilità di proseguire nella	
	locazione dopo la riparazione, come stabilito dall’art. 7 comma 7 dell’OPCM	
	3803/2009.	
	Infine, sostiene che l'azione di responsabilità è infondata per mancanza di	
	prova del dolo, poiché la Procura non ha dimostrato la falsità della	
	dichiarazione presentata dal convenuto.	
	All’udienza pubblica del 24 settembre 2024 sono comparsi, come da verbale,	
	il P.M. dott. Di Marco e l'avv. Alessandro Rosa, che hanno confermato le	
	conclusioni formulate.	
	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, ammesse le produzioni documentali delle parti, ritiene il	
	Collegio di non accogliere l’istanza di ammissione di prova testimoniale chiesta	
	dal convenuto, in quanto i capitoli 2, 3 e 4 possono essere provati	
	documentalmente e il capitolo 1 è contrario alle risultanze documentali e alle	
	dichiarazioni dell’inquilina OMISSIS, non essendo ammessa la testimonianza	
	che abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento,	
	- pag. 5 di 15 -	

per i quali si allegghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea ex

art. 2722 c.c.

2. In via pregiudiziale, il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione.

Ad avviso della difesa è fondamentale che il responsabile sia inserito in modo

organico o para-organico nell'apparato dell'ente pubblico affinché possa

essere qualificato come agente dell'amministrazione, non sussistendo tale

possibilità qualora il pregiudizio sia causato da comportamenti di un privato

per violazioni di obblighi contrattuali o precontrattuali di natura privatistica.

Nel caso specifico, il convenuto sarebbe estraneo all'iter di gestione dei fondi,

la cui competenza è riservata a soggetti pubblici specifici, quali il Comune e

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila.

Al riguardo la Sezione ritiene, in linea con i principi desumibili dalla

giurisprudenza delle Sezioni Unite riguardanti i contributi, che sussista la

giurisdizione contabile in considerazione della natura oggettivamente pubblica

delle risorse finanziarie impiegate e del danno derivante.

L'esistenza di un rapporto di servizio, secondo una giurisprudenza ormai

consolidata, si verifica ogni qualvolta un soggetto venga investito del compito

di partecipare ad un'attività dell'amministrazione, indipendentemente dalla

natura (pubblica o privata, fisica o giuridica) del soggetto stesso e dalla fonte

della sua investitura, che può derivare non solo da un provvedimento o da un

contratto, ma anche da un mero fatto. È opportuno sottolineare che la

normativa di settore è finalizzata a garantire il risarcimento del danno erariale,

il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e nuocendo all'intera

collettività, deve necessariamente trovare ristoro nell'interesse superiore della

comunità.

La giurisdizione contabile sussiste ogni qualvolta tra l'autore del danno e

l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato si possa ravvisare un rapporto

non solo di impiego in senso stretto, ma di servizio. Questo rapporto si intende

come una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto

nell'apparato organico dell'ente, rendendolo compartecipe delle attività di

quest'ultimo, anche se in via temporanea.

Il rapporto di servizio è implicitamente riconoscibile ogni qualvolta un soggetto,

anche privato, sia vincolato alla gestione di denaro pubblico (o di beni)

secondo un programma imposto dalla pubblica amministrazione (cfr. SS.UU.,

sent. 22513 del 20 ottobre 2006; SS.UU., ord. 4511 del 1° marzo 2006; a

conferma di Corte dei conti, Sez. Molise, sent. 234 del 7 ottobre 2002; Sez.

Terza, sent. 512 del 18 novembre 2003; Sez. Seconda, sent. 125 del 20 marzo

2006).

L'instaurazione del rapporto di servizio è correlata anche all'attività di chi,

disponendo della somma erogata in modo diverso da quanto preventivato o

realizzando i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la

frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione. Infatti, poiché la

responsabilità si fonda sulla distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale

che rispondano sia il soggetto (società, associazione, ente) che ha assunto la

gestione, sia i soggetti (persone fisiche) che hanno materialmente distratto i

fondi.

In conclusione, per radicare la giurisdizione contabile è sufficiente valutare se

quest'ultima presenti caratteristiche specifiche tali da far ritenere che il suo

patrimonio conservi i connotati pubblicistici indispensabili per la giurisdizione

contabile e che, correlativamente, coloro che agiscono per essa e incidono su

quel patrimonio rientrino nel novero dei soggetti ai quali tale giurisdizione si estende.

3. Il convenuto ha inoltre eccepito la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno quinquennale ex art. 2 della legge 20/1994, che decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla data di scoperta del danno.

Osserva la difesa che nel caso in esame il fatto dannoso è rappresentato dalla richiesta di contributo presentata al Comune dell'Aquila il 22 dicembre 2010, contenente una falsa dichiarazione riguardante la riparazione sismica di un immobile. La segnalazione della falsità della dichiarazione da parte del Comune alla Procura della Repubblica è avvenuta il 10 maggio 2017, data in cui il Comune era secondo la difesa già a conoscenza dell'illegittimità del contributo percepito.

Pertanto, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere fissata, secondo il convenuto, a partire dal 10 maggio 2017, poiché da tale data il Comune disponeva di tutte le informazioni necessarie per identificare gli elementi essenziali del danno.

Inoltre, anche nel contesto di un procedimento penale, il termine di prescrizione potrebbe essere posticipato solo fino alla data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e non alla data di rinvio a giudizio. La difesa ha inoltre opportunamente sottolineato che l'inerzia dell'ente ha contribuito al ritardo nella scoperta della condotta del convenuto, evidenziando che la Procura avrebbe potuto agire in precedenza, richiedendo le informazioni necessarie per avviare le indagini.

Secondo il convenuto *“Il dies a quo della prescrizione va, dunque, individuato*

nel momento della scoperta del danno da parte della Procura regionale o dell'amministrazione danneggiata (cfr. Sez. I centr. di app. sent. n. 60 del 2014), soggetti entrambi competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili.”.

Ritiene il Collegio che, come osservato dalla Procura, la comunicazione di notizia di reato è stata redatta dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale dell'Aquila e inviata esclusivamente all'Autorità giudiziaria, per motivi di riservatezza legati alle indagini preliminari.

Infatti, dalla documentazione prodotta risulta che la Polizia Municipale in data 4 aprile 2017 nel corso dello svolgimento di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di L'Aquila veniva a conoscenza del fatto (fascicolo PM penale p. 7) e che in data 28 maggio la Procura abbia delegato ulteriori accertamenti (nota prot. 1023/2017, fascicolo penale p. 50).

La Polizia Municipale è quindi venuta a conoscenza del fatto in esame nella veste di Polizia Giudiziaria e ha riferito correttamente solo alla Procura delegante.

Secondo l'art. 329 cpp, gli atti di indagine sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne ha conoscenza. Pertanto, la notizia non è stata comunicata ai dirigenti del Comune dell'Aquila per evitare la rivelazione di un segreto d'ufficio che avrebbe potuto compromettere le indagini. Conferma tale circostanza il fatto che il 28 marzo 2018, un agente di Polizia Municipale ha richiesto al PM di considerare la possibilità di informare il Comune sui risultati delle indagini per eventuali azioni amministrative. Non risultando alcun nulla osta per la trasmissione degli atti si deve ritenere che solo il 12 febbraio 2019, con la notifica dell'udienza preliminare, il Comune ha appreso compiutamente

dei fatti dannosi a suo carico.

Del resto, il PM ha richiesto una proroga delle indagini per integrare le prove e valutare la fondatezza della notizia di reato, dimostrando che l'illecito non era stato completamente chiarito fino alla richiesta di rinvio a giudizio dell'11 dicembre 2018.

Inoltre, la comunicazione di conclusione delle indagini preliminari, notificata il 20 marzo 2018, non forniva conoscenza dei fatti all'Amministrazione danneggiata, essendo diretta solo all'indagato.

Come indicato dall'Ufficio requirente si deve anche tenere conto della proroga di 176 giorni disposta dal d.l. 18 del 17 marzo 2020 che consente di considerare tempestiva la notifica dell'invito a dedurre al presunto responsabile, avvenuta il 11 settembre 2023.

L'eccezione di prescrizione non può quindi essere accolta (cfr., *in terminis*, Sez. Terza, sent. 21 dell'11 gennaio 2023).

4. Nel merito, la difesa del convenuto evidenzia che tra gli atti considerati dalla Procura vi sono la residenza del convenuto in Via del Castelvechio n. 9/c al momento del sisma, le dichiarazioni della sig.ra OMISSIS, la quale, nella sua domanda di Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS), affermava di risiedere in Via G. Petrassi n. 4 alla data del sisma, e le ricevute di pagamento del canone di locazione firmate dal convenuto fino al 2 aprile 2009.

Ritiene che gli atti di indagine non inclusi nel fascicolo del dibattimento non possiedano valore probatorio, né all'interno del processo penale né al di fuori di esso e che la conclusione del procedimento penale con l'estinzione del reato per prescrizione ha impedito qualsiasi attività istruttoria in contraddittorio tra le parti, rendendo tali atti privi di efficacia probatoria.

La residenza del convenuto poi non costituirebbe inoltre un requisito per la legittimità del contributo di ricostruzione in quanto le Ordinanze di riferimento richiedono solo la “stabile dimora” alla data del sisma ed il convenuto risiedeva stabilmente nell’immobile di Via G. Petrassi n. 4 dal dicembre 2008, ma non aveva ancora formalizzato la residenza poiché l’assegnazione dell’immobile da parte della Cooperativa Edilizia non era stata completata e non avendo potuto locare l’appartamento alla sig.ra OMISSIS, il convenuto le aveva concesso comunque una stanza, continuando a utilizzare il resto dell’abitazione fino all’assegnazione definitiva. Le ricevute di pagamento in favore del convenuto attesterebbero la sola contribuzione per l’uso della stanza, e le dichiarazioni della sig.ra OMISSIS secondo il difensore dovrebbero essere valutate con la stessa attenzione riservata alle dichiarazioni del convenuto, avendo essa stessa percepito un contributo.

Il Collegio, premesso di dover valutare autonomamente la documentazione prodotta essendo irrilevante la mancata acquisizione della stessa nella fase dibattimentale penale, stante l’autonomia dei due giudizi, ritiene che la tesi difensiva non possa essere accolta in considerazione del fatto che dalla relazione della Polizia municipale di L’Aquila allegata al fascicolo del P.M. penale a p. 7 risulta che da visura anagrafica del Sig. Ciocca Alessandro è risultato che lo stesso è residente in Via G. Petrassi, 4 a far data dal 06/02/2013 (allegato 1); pertanto alla data del sisma non era residente in Via G. Petrassi, 4, ma in Via del Castelvecchio, 9/C, circostanza del resto non contestata.

Dalle istanze CAS parimenti allegate (all. 2) risulta che la Sig.ra Antonina Maria OMISSIS pur essendo residente a Ceccano, ha dichiarato di dimorare

stabilmente alla data del 06/04/2009 in Via G. Petrassi, 4, di aver predisposto con il proprietario dell'appartamento un contratto di locazione di natura transitoria, ex art. 5, c. 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che al momento del sisma era in attesa di registrazione, essendo ancora in itinere, da parte del proprietario stesso, la definizione di alcuni adempimenti nei confronti della Cooperativa.

Infine, la Sig.ra OMISSIS, ascoltata a sommarie informazioni in data 3.08.2017 dai Carabinieri della Stazione Appia di Roma su delega del NPEF della Guardia di Finanza dell'Aquila (cfr. p. 76 del Fascicolo del PM) ha escluso che il convenuto avesse riservato in suo favore l'utilizzo di uno e/o più locali all'interno dell'appartamento di via Petrassi.

Infine, dalle visure catastali relative ai sub 49 e 50 risulta che fin dal 13.03.2009 il Ciocca risultava proprietario superficiario delle unità immobiliari, giusto atto di assegnazione a rogito notaio Galeota rep. N. 117163 in pari data (cfr. pag. 41 e ss. del Fascicolo del PM) e quindi non vi erano motivi ostativi alla registrazione.

5. Dagli elementi indiziari da ritenersi gravi, precisi e concordanti costituiti dalle informazioni acquisite confermate dalla documentazione in atti, si può quindi ritenere dimostrata non solo la sussistenza della condotta illecita del convenuto, ma anche la volontà di occultare tale circostanza mediante la mancata registrazione del contratto, che non risulta giustificata in considerazione dell'avvenuta assegnazione dell'immobile in data antecedente.

La responsabilità può quindi essere ascritta a titolo di dolo.

6. Non può inoltre essere accolta la tesi del convenuto secondo cui l'immobile sarebbe stato comunque riparato in virtù dell'OPCM 3820/2009, che prevede

la ricostruzione degli immobili compresi in aggregati edilizi per i quali è necessario effettuare interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla classificazione di agibilità delle singole parti, con l'effetto che l'unità immobiliare sarebbe stata riparata anche nel caso in cui non fosse stata riconosciuta la stabile dimora e in tale eventualità, al convenuto sarebbe spettato un contributo per la ricostruzione delle "seconde case" pari all'80 per cento, poiché non aveva beneficiato di altri contributi. E che il sig. Ciocca avrebbe avuto diritto anche ad un ulteriore contributo per la ricostruzione, a condizione di garantire agli affittuari la possibilità di proseguire nella locazione dopo la riparazione, come stabilito dall'art. 7 comma 7 dell'OPCM 3803/2009.

Sotto tale profilo il Collegio ritiene di non discostarsi dall'orientamento assunto dalla Sezione con la sentenza n. 191/2021, secondo cui sebbene esistano contributi per la riparazione di immobili non adibiti a abitazione principale, questi sono soggetti a specifici limiti e condizioni, inclusa la cumulabilità con altri contributi, e come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3779/09, tali incentivi possono essere concessi solo per una unità immobiliare e richiedono un'apposita valutazione da parte dell'amministrazione competente. Pertanto, in assenza di un procedimento amministrativo distinto per accertare i requisiti richiesti non può essere accolta l'eccezione di parte.

7. Il danno può essere riconosciuto nella misura indicata dalla Procura, pari ad € 34.327,75, corrispondente al contributo effettivamente utilizzato per la ricostruzione, così come risulta dalla disposizione dirigenziale di liquidazione prot. 404528 del 14 novembre 2013 (cfr. p. 73 Fascicolo del PM, allegato).

Al danno va aggiunta la maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione

	monetaria ed interessi legali calcolata dalle date in cui sono stati corrisposti i	
	contributi sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi	
	legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.	
	8. Vanno altresì riconosciute le spese del giudizio in favore dello Stato,	
	liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C., a carico delle	
	parti condannate.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta	
	ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,	
	- condanna il sig. CIOCCA Alessandro al pagamento di € 34.327,75 a favore	
	del Comune di L'Aquila, da maggiorarsi della miglior sorte tra rivalutazione	
	monetaria ed interessi legali calcolata dalle date in cui sono stati corrisposti i	
	contributi sino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così	
	rivalutata andranno calcolati gli interessi legali, a decorrere da tale ultima data	
	e sino al soddisfo;	
	- le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della	
	Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C.	
	Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	(Andrea Liberati)(Bruno Tridico)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria, lì 27/09/2024Il Direttore della Segreteria	
	f.to Dott.ssa Antonella Lanzi	
	- pag. 14 di 15 -	

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 20699/E.L.

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Alessandro Ciocca

	Fogli	Importo
-Originale atto di citazione	1	16,00
D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Spese di notifica		-----
Originale sentenza di condanna	1	16,00
Totale		48,00

(Dicensi euro quarantotto/00) posti a carico del soccombente **Alessandro Ciocca**.

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)